

BGer 5A_805/2011 vom 2. Februar 2012

Bundesgericht, 2012-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_805_2011

FR: TF 5A_805/2011 du 2 février 2012

IT: TF 5A_805/2011 del 2 febbraio 2012

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 137 III 261 consid. 1).

E. 1.1

Il decreto impugnato non pone fine al procedimento avanti all'autorità precedente, ma si limita a statuire sulla richiesta intesa ad ottenere la revoca dell'effetto sospensivo del quale è provvisto il ricorso cantonale, respingendola. Esso costituisce pertanto una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; l'ipotesi di cui alla lett. b non entra in linea di conto, poiché data la natura provvisoria del decreto impugnato il Tribunale federale non può in nessun caso pronunciare una decisione finale, v. DTF 134 I 83 consid. 3.1; per analogia già DTF 133 III 634 consid. 1.2; sulla natura provvisoria della decisione impugnata v. DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale favorevole al ricorrente lo elimini completamente. Semplici inconvenienti di fatto, come ad esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa, non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Incombe al ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che la decisione incidentale sia suscettibile di causargli un danno irreparabile, a meno che tale eventualità appaia evidente di primo acchito (DTF 136 IV 92 consid. 4 con rinvii).

E. 1.2

In concreto non appare evidente che il decreto impugnato possa provocare un danno irreparabile al ricorrente, spetta pertanto a quest'ultimo dimostrarlo.

A questo proposito egli afferma che la madre si rifiuta di portare il figlio all'incontro preliminare (la cui organizzazione è stata ordinata con decisione 11 agosto 2011 della CTR 1), impedendo di fatto l'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio. A suo dire, dichiarare immediatamente esecutiva la risoluzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino permetterebbe all'Autorità di vigilanza sulle tutele di statuire sui ricorsi presentati avverso la decisione 11 agosto 2011 (e segnatamente sul suo ricorso del 25 agosto 2011 finalizzato a limitare il coinvolgimento del curatore del figlio e a fare chiarezza sul suo ruolo) e di sbloccare la situazione, attendere la decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello in merito alla ricusazione ritarderebbe invece in maniera inammissibile la corretta esecuzione delle relazioni personali.

E. 1.3.1

Conformemente ai fatti suesposti - completati dal Tribunale federale in applicazione dell' art. 105 cpv. 2 LTF - va osservato che con decisione 20 dicembre 2010 la CTR 1 ha riservato al padre un diritto di visita (sorvegliato) minimo con il figlio di due incontri al mese. Il ricorrente afferma che tale decisione è cresciuta in giudicato. A seguito del fallimento dei primi diritti di visita organizzati, con decisione 11 agosto 2011 la stessa autorità ha incaricato il curatore del figlio di organizzare e prendere parte a perlomeno un incontro preliminare con gli operatori, la madre ed il figlio, per preparare quest'ultimo alla prossime visite del padre, nonché di definire il calendario delle successive visite. La decisione 11 agosto 2011 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

In queste circostanze non si vede né il ricorrente spiega come attendere la sentenza del Tribunale d'appello in merito alla ricusazione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (rispettivamente della capoufficio e della giurista) ritardi "la corretta esecuzione" delle relazioni personali con il figlio, atteso che le decisioni che mirano a garantire il suo diritto di visita sono cresciute in giudicato oppure sono esecutive. La decisione impugnata non fa cessare l'esercizio del diritto di visita del ricorrente per la durata della procedura di ricusazione (diversamente dal caso illustrato nella sentenza del Tribunale federale 5A_861/2011 del 10 gennaio 2012; v. anche DTF 137 III 475 consid. 1; 120 Ia 260 consid. 2b) e non è pertanto suscettibile di causare un danno in tal senso. Ciò viene, a ben guardare, pure ammesso dallo stesso ricorrente che indica, quale reale ostacolo all'esercizio del suo diritto, non tanto il decreto impugnato ma l'asserito rifiuto della madre di portare il figlio all'incontro preliminare.

E. 1.3.2

Dal gravame all'esame (come peraltro dagli atti processuali) non risulta che il ricorrente abbia chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo ricorso dinanzi all'Autorità di vigilanza sulle tutele volto a limitare il coinvolgimento del curatore del figlio così come stabilito nella decisione 11 agosto 2011 della CTR 1, e ciò malgrado egli stesso constati che tale decisione sia stata dichiarata immediatamente esecutiva. Così stando le cose, il ricorrente non può pertanto nemmeno pretendere (senza che ciò appaia contraddittorio) che un danno possa derivare dal fatto che la decisione qui impugnata ostacoli l'esame del coinvolgimento di tale curatore.

E. 1.3.3

Dall'argomentazione ricorsuale non risulta pertanto che il decreto impugnato causi un pregiudizio al ricorrente.

E. 2

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, facendo difetto il requisito di un pregiudizio irreparabile previsto dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili già per il fatto che gli oppositori non sono stati invitati a produrre osservazioni al ricorso.